



AREA POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA SINDACALE

N. 87 del Reg. Gen. del 29-05-2019

ALBO INFORMATICO N.

Oggetto: Misure contingibili ed urgenti di controllo e di contrasto all'emergenza randagismo canino nel territorio del Comune di Viagrande.

IL Sindaco

VISTI:

il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;

il Vigente Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 Febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;

la Legge 14 agosto 1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 "recepimento dell'Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet-therapy";

la Legge 20 luglio 2004 n. 189 - "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate."

la Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 "Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo".

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2002, n. 15 "Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali"

il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7 "Regolamento esecutivo dell'art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15".

il Decreto Assessoriale della Sanità – Regione Siciliana n. 02825 del 13/12/2007 "Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali".

l'Accordo del 24 gennaio 2013 Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di *“Identificazione e registrazione degli animali d'affezione”*;

il Decreto Assessoriale regione Sicilia n. 2504 del 30 dicembre 2013 di *“Recepimento dell'Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di “Identificazione e registrazione degli animali d'affezione”*

le Linee guida relative alla *“movimentazione e registrazione nell'anagrafe degli animali d'affezione ai sensi dell'Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione”* diramate dal Ministero della Salute con la nota prot. n. 11642 del 29 maggio 2014”;

il Decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013 concernente *“Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo”*;

la Circolare del 17 settembre 2013 1306/prot. 71429 con oggetto *“Decreto n. 1535 del 22 agosto 2013 concernente Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo”*;

il Decreto interassessoriale dell'8 marzo 2016 concernente *“Modifiche ed integrazioni al decreto interassessoriale del 22 agosto 2013 concernente disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo”*;

il Decreto Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 2164 del 03 novembre 2017 - *“Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d'affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti”*;

il Decreto Assessorato della Salute Regione Siciliana 28 dicembre 2018 *“Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo”* GURS n. 2 del 11/01/2019;

la Deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania n. 282 del 27/02/2019 avente per oggetto *“Attivazione del progetto contrasto al fenomeno del randagismo nel territorio della provincia di Catania”*;

l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana;

la propria ordinanza sindacale n. 35/2002 con la quale è stata istituita l'anagrafe canina nel Comune di Viagrande;

CONSIDERATO che il randagismo in questo Comune e nei comuni limitrofi ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria e che tale situazione si è determinata anche per la scarsa attuazione della normativa vigente in materia, il più delle volte applicata in maniera disomogenea;

RITENUTO necessario ed improcrastinabile, per l'anno 2019, l'applicazione in tutto il territorio di questo Comune di interventi straordinari ed azioni preventive mirate a contenere il fenomeno del randagismo quali l'applicazione di una moratoria per l'iscrizione dei cani di proprietà di privati per tutto l'anno 2019 e per la

regolarizzazione di strutture di privati ospitanti un numero di cani superiore a 5, anche al fine di incentivare la pratica della iscrizione all'anagrafe canina e così scoraggiare il fenomeno dell'abbandono delle cucciolate indesiderate;

RITENUTO altresì necessario, al fine di garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti e di prevenire rischi per la sanità e la pubblica incolumità, il compimento di azioni mirate alla salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo – animale – ambiente, evitando inoltre inutili sprechi di pubbliche risorse;

DATO ATTO che, in questo comune, non è stato ancora adottato un regolamento riguardante *il benessere animale e la lotta al randagismo*;

PRESO ATTO che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, persegue finalità di pubblica utilità e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”,

ORDINA

per tutte le motivazioni in premessa e stante l'urgenza di svolgere sul territorio comunale urgenti attività di controllo e contrasto al fenomeno del randagismo:

ART. 1

Istituzione “Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo” e link del sito web comunale.

1. E' istituito in questo Comune, presso l'Area Polizia Municipale (piazza San Mauro n. 8/10), l'Unità Operativa denominata “Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo”, attiva dalle ore 8.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni. La responsabilità dell'Ufficio è assegnata al Responsabile dell'Area P.M., Comandante pro-tempore della Polizia Municipale.
2. Il corpo di Polizia Municipale deve essere dotato di un lettore di microchip per garantire una diretta identificazione dell'animale vagante, qualora registrato all'anagrafe, e per l'individuazione tempestiva del proprietario.
3. Nel Sito Web del Comune “www.comune.viagrande.ct.it” viene inserito un link riguardante il “Benessere Animale e Lotta al Randagismo” nel quale saranno pubblicate le norme, le notizie utili e le attività di interesse pubblico (fotografie dei cani da adottare, dei cani re-immessi sul territorio, etc) riguardanti il tema del randagismo.

ART. 2

Istituzione elenco dei volontari animalisti accreditati.

E' istituito presso l'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo, di cui all'art.1, l' "Elenco dei volontari animalisti accreditati" nel quale possono iscriversi cittadini singoli o associati, rientranti nelle categorie di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza, che gratuitamente intendono esercitare attività di volontariato per il contrasto al fenomeno del randagismo. I cittadini, singoli od associati iscritti in tale elenco dovranno osservare gli obblighi indicati nel citato Allegato 1.

ART. 3 **Obblighi dei detentori di animali.**

1. Chiunque detiene animali deve averne cura e operare per la loro tutela e il loro benessere, garantendo la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. Chiunque detiene cani a qualunque titolo (proprietari, allevatori, cacciatori, detentori a scopo di ricovero, addestramento, commercio, etc.) e in qualunque sede (civile abitazione, rifugi, strutture di detenzione temporanea, aree urbane e rurali, aziende zootecniche, etc.), ha l'obbligo di procedere alla loro identificazione, entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione di microchip a cura di veterinari del Servizio Igiene Urbana Veterinaria dell'ASP (presso la struttura sita in Via Padre A. Secchi n. 10, Comune di Catania, nei giorni di Lunedì e Giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00) o presso gli ambulatori dei veterinari libero professionisti accreditati o liberi professionisti abilitati.
Le prenotazioni per la struttura pubblica si effettuano al numero telefonico 095.2545389 dal lunedì al venerdì - ore ufficio.
3. E' obbligatorio comunicare al Servizio Veterinario dell'ASP ed al Comune di Viagrande eventuali cessioni e variazioni di residenza entro 10 giorni. In caso di smarrimento di un animale la comunicazione va effettuata dal suo proprietario o detentore non oltre le 48 ore, facendone formale denuncia al S.I.U.V. dell' ASP e alla Polizia Locale o Forze dell'Ordine;
4. La fuga o smarrimento di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente S.I.U.V. dell'ASP, nonché alla Polizia Locale o ad altre Forze dell'Ordine. Qualora l'animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento è ammesso l'uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il S.I.U.V. dell'ASP competente.
5. Nelle abitazioni private è possibile tenere animali da compagnia nella misura massima di 5 (cinque) cani, a condizione che la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica e privata ed il benessere degli animali stessi.

6. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o piccole terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell'abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell'animale.
7. Le recinzioni della proprietà privata confinante con strade, luoghi pubblici o con altre proprietà private devono essere costruite e mantenute in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.
8. L'accesso sui mezzi di trasporto pubblico del Comune è consentito ad animali da compagnia accompagnati dai loro padroni, alle seguenti condizioni: nel caso di cani è prescritto l'uso del guinzaglio e della museruola, salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche; se di piccola taglia, possono accedervi portati in braccio al proprietario/detentore o in un apposito trasportino; nel caso di gatti, è necessario l'uso del trasportino.
9. I proprietari/detentori dei cani circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali devono condurli al guinzaglio ed avere al seguito strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni oltre che una museruola rigida o morbida da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o altri animali o su richiesta delle Autorità competenti. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola.
10. Nelle aree appositamente attrezzate i cani potranno essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario o del detentore. Resta prescritta tale possibilità ai cani di indole aggressiva.
11. I proprietari/detentori di cani possono condurre i loro animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, ad esclusione dei luoghi in cui il loro accesso sia motivatamente inibito dal Comune e fatta salve eventuali specifiche regolamentazioni del loro accesso.
12. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimenti di sostanze velenose deve segnalarlo tempestivamente al Comune indicando, ove possibile, specie, numero e sintomatologia degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
13. Tutte le cagne non sterilizzate presenti nelle aziende zootecniche dovranno essere sottoposte a genotipizzazione attraverso un prelievo di sangue da parte del competente S.I.U.V. dell'ASP. Ciò al fine della implementazione della "Banca dati delle cagne fertili delle aziende zootecniche" che insistono nella provincia di Catania".

ART. 4 **Divieti generali.**

1. E' vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare privare gli animali dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
2. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici e in qualunque parte del territorio comunale.
3. Chiunque abbia riportato condanne o abbia patteggiato pene riguardanti l'abbandono e/o il maltrattamento di animali non può riceverne in adozione altri.
4. È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione da eseguire con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
5. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell'accattonaggio. Per lo stesso fine è altresì vietato utilizzare, in ambienti o luoghi pubblici, animali di qualsiasi specie ed età tenuti in modo tale da suscitare l'altrui pietà (ad es. per: denutrizione, precarie condizioni di salute, impossibilità alla deambulazione o comunque sofferenze varie).

ART. 5

Rinvenimento o cattura di animali vaganti o feriti.

1. In presenza di cane vagante sul territorio comunale, il cittadino che ne constata la presenza e che intende procedere alla segnalazione avrà cura di informare l'ufficio comunale competente di cui all'art. 1. L'ufficio preposto provvederà a far seguire la procedura di intervento, soccorso o recupero dell'animale utilizzando il modello appositamente predisposto.
2. Chiunque rinvenga un animale vagante, abbandonato o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi se possibile alla sola messa in sicurezza dell'animale stesso. Dovrà invece tempestivamente darne comunicazione al Comune e precisamente all'Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo sito presso la Polizia Locale.
3. Chiunque prelevi autonomamente dal territorio un animale vagante, senza che siano messe in atto preventivamente le procedure di cui ai commi 1 e 2 che precedono o lo detenga e/o accudisca, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dello stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva gestione e detenzione quale proprietario adottante.
4. Il soccorso di un animale ferito rinvenuto sul territorio o il recupero di animali vaganti è competenza degli operatori formalmente incaricati dal Comune (ditte

autorizzate o volontari animalisti associati o accreditati e iscritti nell'elenco di questo Comune) che a tal fine utilizzano mezzi o strutture proprie a garanzia del buon esito dell'intervento e sono forniti di lettore di microchip.

5. Qualora non si riesca a prelevare un animale con i normali metodi di contenimento, si richiede l'intervento di personale autorizzato all'utilizzo di strumenti per la narcosi a distanza.

ART. 6

Trasporto di cani o di altri animali su veicoli.

1. Il trasporto di cani o di altri animali su veicoli è effettuato conformemente alle norme previste dal Codice della Strada e dal regolamento C.E. n.1/2005.
2. Il conducente deve comunque adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare pericoli e/o danni a tutti gli occupanti del veicolo o a terzi ed evitare durante il trasporto sofferenze all'animale.
3. Durante il trasporto deve inoltre essere vietata l'esposizione degli animali ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere.

ART. 7

Somministrazione di cibo a cani vaganti e a colonie feline.

1. Chiunque somministra cibo a cani vaganti e/o a colonie feline ha l'obbligo di iscriversi nell'elenco degli animalisti volontari accreditati di cui all'art. 2.
2. I volontari animalisti accreditati che somministrano cibo ai cani e alle colonie feline hanno l'obbligo di rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti, provvedendo dopo ogni pasto alla pulizia della zona dove cani e gatti sono alimentati ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione di quelli per l'acqua.
3. Al fine di salvaguardare la salute e l'incolumità pubblica, i volontari animalisti accreditati che somministrano cibo ai cani e/o ai gatti delle colonie feline hanno l'obbligo di segnalare all'ufficio comunale competente di cui all'art. 1 il luogo dove avviene la somministrazione e il numero di cani vaganti e delle colonie feline, specificando il numero di gatti di ciascuna colonia.
4. Al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, è vietata la somministrazione di cibo in prossimità di cassonetti per la raccolta dei rifiuti.

ART. 8

Adozione, affido, sterilizzazione e ricovero.

1. Questo Comune, alla luce di quanto espresso dall'Assessorato Regionale per la Sanità della Regione Sicilia attraverso le linee guida contenute nel Decreto Assessoriale n° 02825 del 13.12.2007, si adopererà ad incentivare le adozioni di cani ricoverati presso i rifugi attraverso continue campagne pubblicitarie e garantendo la gratuità di alcuni servizi (sterilizzazione, cure veterinarie, vaccinazione, riduzione tasse comunali).
2. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, d'intesa con il competente S.I.U.V. dell'ASP, con i volontari animalisti accreditati e con i medici veterinari liberi professionisti, tutti i cani randagi censiti sul territorio di questo Comune (sia in ambiente urbano che rurale) che non trovano adozione, affidamento temporaneo o ricovero e che siano dichiarati "non morsiatori", saranno re-immessi sul territorio dal quale sono stati prelevati, quali cani di proprietà del Comune. Tali animali, prima del rilascio, saranno individuati con fotografie, sterilizzati e dotati di microchip e collare identificativo di colore rosso recante l'indicazione del Comune di Viagrande. Tale collare ne accerta la non aggressività, il buono stato di salute e l'avvenuta sterilizzazione, affinché questi cani non siano percepiti dalla popolazione come un pericolo.
3. Il ricovero presso rifugi di cani vaganti può essere disposto dall'Ufficio comunale competente che ne valuta l'opportunità o necessità, i tempi e le condizioni.
4. La detenzione stabile o temporanea a qualsiasi titolo di più di 5 (cinque) cani deve avvenire in strutture registrate presso il competente S.I.U.V. dell'ASP che rilascia un nulla osta, previa presentazione di apposita istanza. Le strutture che alla data del 31 Dicembre 2019 non abbiano ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario competente per territorio e la conseguente registrazione sono considerate abusive e, in quanto tali, sottoposte ai conseguenziali provvedimenti sanzionatori. Gli animali recuperati dal territorio e custoditi presso queste strutture devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

ART. 9

Cani "Mascotte".

1. È ammessa la possibilità che uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, enti o aziende private attrezzino spazi di loro pertinenza dove accudire, previa adozione, cani "Mascotte" scelti tra quelli recuperati sul territorio.
2. Gli interessati ad adottare un cane "Mascotte" ne danno notizia all'ufficio comunale di cui all'art. 1 il quale ne verificherà le condizioni di salute, di concerto con il competente S.I.U.V. dell'ASP, al fine del concreto affidamento dell'animale.
3. L'Amministrazione Comunale, di concerto con l'ASP e gli animalisti volontari accreditati, attraverso specifici protocolli d'intesa promuove inoltre la diffusione delle

attività assistite con gli animali (Pet Therapy) all'interno di Case di Riposo e la predisposizione, all'interno delle strutture di cura sanitaria e assistenziale, di locali ove favorire l'incontro dei degenti con i loro cani.

ART. 10

Derattizzazione e disinfestazione

1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere condotte con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio delle stesse e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. Tali avvisi dovranno specificare il prodotto utilizzato e l'antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del soggetto responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l'uso di colle, riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità.
2. Al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti dandone comunicazione all'Ufficio competente del comune.
3. Le indicazioni riportate nei commi 1 e 2 valgono anche per le attività di derattizzazione o disinfestazione eseguite da privato su suolo non recintato di proprietà.

ART. 11

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da norme speciali (si vedano in particolare gli articoli 727 e 638 C.P. - Legge 14 agosto 1991, n. 281 - Legge Regionale 03/07/2000 n. 15 – art. 8 D.P.R.S. 12 gennaio 2007, n. 7), ad ogni violazione alle disposizioni della presente ordinanza, ad esclusione delle norme contenute nell'art. 3 – comma 2 – della stessa, si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, osservando le norme di cui al Capo I, Sez. II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si precisa che il Sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge.
2. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, per il ricovero in canile e per gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione ed il mancato ritiro dal canile di un cane padronale comporta comunque l'addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e cura sostenute dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato

disagio socio - economico.

ART. 12

Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza: gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, il personale dei Servizi Veterinari dell'ASP, la Polizia Locale, le Guardie Zoofile munite di Decreto Prefettizio e, in generale, tutte le Forze dell'Ordine.

2. L'ufficio Benessere Animali e Lotta al Randagismo del Comune, di concerto con il Comandante della Polizia Locale e il servizio veterinario competente per territorio, annualmente organizza e programma le attività di intervento e di vigilanza in materia di animali d'affezione in ambito comunale, avvalendosi della collaborazione della Guardie Zoofile, delle associazioni animaliste di cui all'art. 1 comma 2 operanti in ambito comunale e provinciale e del supporto tecnico del Servizio Veterinario della competente A.S.P.

ART. 13

Norme transitorie e ulteriori sanzioni.

1. Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di identificare e registrare all'anagrafe canina il proprio cane entro e non oltre il 31 dicembre 2019 senza incorrere nelle sanzioni previste dal comma 1 dell'art. 11 della presente ordinanza. Trascorsa tale data la mancata iscrizione all'anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell'animale, ai sensi dell'art. 3 - comma 2 - della presente ordinanza, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l'inosservanza riguardi cani aggressivi.

2. Le strutture di cui all'art. 8 comma 4 che alla scadenza del termine del 31 dicembre 2019 non abbiano ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario competente per territorio e la conseguente registrazione, sono considerate abusive e in quanto tali sottoposte ai consequenziali provvedimenti. Gli animali, recuperati dal territorio, custoditi presso queste strutture devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Pulvirenti Ernesto

Il Sindaco
F.to Sindaco Leonardi Francesco